

Marca
da bollo

Al Sig. SINDACO del Comune di _____

OGGETTO: Domanda per l'installazione di (1) _____

_____ sottoscritt. _____

nat. a _____ il _____ residente a _____

Via _____ n. _____, Codice fiscale _____

per conto (2) _____

ai sensi delle vigenti leggi e norme regolamentari in materia,

C H I E D E

che gli venga rilasciata l'autorizzazione per installare i seguenti mezzi pubblicitari (1) _____

l'edificio
sul _____ in fregio alla _____
Via _____

censit. o. in catasto a _____ mappal. C. n. _____ di proprietà del _____ Sig. _____

_____ residente a _____

Via _____ n. _____

(1) un cartello pubblicitario (oppure) un'insegna (oppure) una sorgente luminosa, ecc.
(2) proprio (oppure) della ditta.....

A tale scopo allega:

- 1) estratto della mappa catastale in scala 1 : con l'indicazione della posizione prescelta per l'installazione (solo per cartelli pubblicitari);
- 2) prospetto o fotografia dell'edificio con inserito il mezzo pubblicitario, indicando le sporgenze nonché l'altezza dal suolo;
- 3) bozzetto del mezzo pubblicitario in scala 1 : colorato come l'originale e con l'indicazione delle dimensioni dello stesso;
- 4) dichiarazione che il cartello o mezzo pubblicitario è collocato a distanza non inferiore a metri 3 dal ciglio stradale e di metri 200 prima dei segnali stradali e di cento metri dopo i segnali stessi, nonché di metri 100 tra un cartello o mezzo pubblicitario e un altro (1)

....., li

RICHIEDENTE

Visto: Si acconsente.

Il proprietario dell'immobile (2)

(1) solo per le installazioni da eseguirsi fuori dai centri abitati.
(2) oppure allegare dichiarazione del proprietario dell'immobile.

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Parere: _____

Data _____ **IL TECNICO COMUNALE**

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

Parere: _____

Data _____ (1)

_____ (1) qualifica.

COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE

Seduta del _____
Parere: _____

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 - Testo Unico delle norme sulla circolazione stradale

Art. 11

Insegne, cartelli, altri mezzi pubblicitari e sorgenti luminose. — Sono vietati le insegne, i cartelli, gli altri mezzi pubblicitari e le sorgenti luminose visibili dai veicoli transitanti sulle strade che per forma, disegno, colorazione o ubicazione possano, a giudizio dell'ente proprietario della strada, ingenerare confusione con i segnali stradali o con segnalazioni luminose di circolazione, ovvero renderne difficile la comprensione, nonché le sorgenti luminose che producono abbagliamento.

(...omissis...)

Salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, fuori dei centri abitati e degli agglomerati costituiti da non meno di venticinque fabbricati, il collocamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetto ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada. Per le autostrade o strade in concessione l'autorizzazione è data dal concessionario, previo nulla osta dell'ente concedente. Qualora i cartelli ed i mezzi pubblicitari debbano essere collocati in zone, nelle quali esistano vincoli a tutela delle bellezze naturali o del paesaggio o di cose di interesse storico ed artistico, l'autorizzazione è data previa presentazione da parte del richiedente del nulla osta della competente autorità.

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari previsti dal precedente comma non devono superare la superficie di sei metri quadrati; non devono essere collocati a distanza minore di tre metri dal confine della carreggiata; non devono essere collocati a distanza minore di duecento metri prima dei segnali stradali e di cento metri dopo i segnali stessi. La distanza fra i cartelli sarà stabilita con decreto del Ministro per i lavori pubblici e, ove esistano vincoli a tutela delle bellezze naturali o del paesaggio o di cose di interesse storico ed artistico, di concerto con il Ministero per la pubblica istruzione. Inoltre non possono essere collocati in corrispondenza delle curve, sulle rocce e pareti rocciose.

D.P.R. 30 giugno 1959, n. 420

Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle norme sulla circolazione stradale

Art. 19

Generalità. — Le insegne, i cartelli, gli altri mezzi pubblicitari e le sorgenti luminose non devono avere sagoma di disco o di triangolo; i disegni in essi contenuti devono essere tali da evitare confusioni visti a distanza, con i cartelli segnalatori di pericolo, di prescrizione e di indicazione; la predominanza dei colori e delle loro combinazioni dovrà essere nettamente diversa da quella usata per i suddetti segnali; l'uso del colore rosso, di regola da evitare, dovrà essere limitato esclusivamente alla riproduzione di marchi di fabbrica e non potrà comunque superare 1/5 dell'intera superficie dell'insegna, cartello o mezzo pubblicitario, e non dovrà avere caratteristiche comunque rifrangenti nè essere reso luminoso.

Lungo le strade extraurbane le sorgenti luminose e qualsiasi altro mezzo pubblicitario luminoso non potranno essere abbaglianti nè a luce intermittente, nè di colore rosso.

La croce rossa luminosa è consentita per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso.

Art. 21

Competenza per le autorizzazioni. — L'autorizzazione al collocamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse, sarà rilasciata da:

a) per le strade statali e le autostrade statali, dalla Direzione generale dell'A.N.A.S.;

b) per le strade comunali e provinciali dalle rispettive Amministrazioni;

c) per le autostrade e strade in concessione, dall'Ente concessionario su benestare dell'Ente concedente.

Qualora i cartelli e i mezzi pubblicitari debbano essere collocati lungo o in vista delle strade ricadenti nelle zone sulle quali esistono vincoli a tutela delle bellezze naturali o del paesaggio o di cose di interesse storico ed artistico, gli interessati dovranno rivolgere la domanda all'Ente proprietario della strada, già corredata del nulla osta rilasciato dalla competente Sovrintendenza alle Antichità e Belle Arti.

Art. 22

Distanze. — Ai fini della distanza i tre metri fissati dall'art. 11 del Testo Unico vanno calcolati dal limite esterno della carreggiata. Nei casi in cui lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il collocamento della pubblicità, già esistano a distanza inferiore ai tre metri dalla carreggiata ostacoli naturali, muri, alberature, o siepi di recinzione, il collocamento stesso potrà essere consentito in allineamento con l'ostacolo di cui trattasi ma non mai a distanza ad essa inferiore, rispetto alla strada.

Nel determinare le distanze tra cartello e cartello pubblicitario, ad evitare fenomeni di assieppamento o di occlusione, sarà osservata, di regola, una distanza non inferiore a 100 metri tra un cartello o mezzo pubblicitario e un altro.

Per l'apposizione di pubblicità murale decide l'Ente proprietario della strada. I cartelli e gli altri mezzi aventi per oggetto la segnalazione di luoghi o edifici di interesse turistico, storico, religioso, sanitario, servizi di interesse pubblico, comprese le stazioni di rifornimento carburanti, e di assistenza stradale, sono assimilati ai segnali stradali, fermo restando, per il loro collocamento, l'obbligo dell'autorizzazione degli Enti proprietari delle strade.

Le misure prescritte si applicano dai segnali stradali e tra cartello e cartello nel senso delle singole direttrici di marcia e non si applicano quando la pubblicità sia infissa contro edifici o muri preesistenti.

Art. 23

Divieti. — E' vietato ogni tipo di pubblicità sulle opere d'arte, i ponti, i parapetti, i cavalcavia e le loro rampe, i dispositivi di protezione marginali e su tutte le altre complementari attinenti alle strade. Le disposizioni di cui all'art. 11 del Testo Unico e del presente regolamento non si applicano alla pubblicità installata lungo e nelle sedi delle ferrovie.

Art. 73

Bacheche, insegne, targhe e tabelle

1. Le bacheche e similari, le insegne e le targhe professionali devono essere realizzate con forme, dimensioni, materiali e tipologie non in contrasto con le caratteristiche del contesto; per il contenimento delle targhe professionali, ove possibile, dovrà essere predisposto idoneo targhettario da collocare in prossimità dell'ingresso.
2. Nel centro storico è vietata l'installazione di insegne luminose ad eccezione di quelle con illuminazione indiretta.
3. La segnaletica indicativa di attività private non può impedire o confondere la segnaletica stradale ufficiale e dovrà essere posizionata su appositi spazi individuati dall'Amministrazione, diversi da quelli della segnaletica stradale.
4. Le insegne e la segnaletica pubblicitaria, se non poste complanari sulla facciata dell'edificio, devono distare almeno metri 1.50 dal ciglio stradale.